



Provincia
di Milano



PARCO
AGRICOLO
SUD
MILANO

DELIBERAZIONE n. 41/2011

CONSIGLIO DIRETTIVO

Atti n. 0169382/7.4/2011/239

Seduta del 19 dicembre 2011

Presidente **GUIDO PODESTA' ASSENTE**

Vice Presidente **ROSARIO PANTALEO ASSENTE**

Vice Presidente **JAVIER MIERA ASSENTE**

Consiglieri **BRUNA BREMBILLA** **ROBERTO MAGAGNA**
ANTONIO FALLETTA ASSENTE **CLAUDIO MAZZOLA**
ETTORE FUSCO **CAMILLA MUSCIACCHIO**
GIOVANNI GOTTARDI **GIUSEPPE RUSSOMANNO**

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Alfonso DE STEFANO

Su proposta del Presidente Guido PODESTA'

Oggetto: Parere in merito alla Dichiarazione di Compatibilita' Ambientale per impianto produzione biogas da biomasse vegetali - Comune di San Giuliano, loc. C.na Occhio' - Approvazione dello schema di convenzione tra Provincia di Milano - Ente Gestore Parco Agricolo Sud Milano e Soc. Agr. Montone di Besozzi Luigi e c. sas (**Deliberazione immediatamente eseguibile**)

Il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano Arch. Rossana Ghiringhelli

L'atto si compone di 9 pagine di cui 3 pagine di allegati, parte integrante.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la L.R. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree protette regionali. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la l.r. 16 luglio 2007, n. 16 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi" e ss.mm.ii., che disciplina e conferma l'istituzione del Parco Agricolo Sud Milano, già istituito con LR 24/90;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 7/818 del 03.08.2000 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) in data 21.09.2000;

A seguito dell'istanza di parere al Parco presentata in data 27/4/2011 n. prot. 70505, successivamente integrato il 10/10/2011, n. prot. 160716, da parte della Soc. Agr. Montone di Besozzi Luigi e C. Sas, con sede in Via Manzoni n. 45 a Milano, completa di Dichiarazione di Compatibilità Ambientale e relativa Bozza di Convenzione resa ai sensi dell'art. 14 delle NTA del PTC del Parco, relativi alla realizzazione di IMPIANTO PRODUZIONE BIOGAS DA BIOMASSE VEGETALI, da localizzarsi in Comune di San Giuliano M.se (Mi). Tale ipotesi prevedeva che l'impianto fosse situato lungo la Strada Comunale che collega la C.na Belvedere con la Fraz. Mezzano, a circa 600 metri a ovest dell'Autostrada A1. La seconda ipotesi la localizzazione è a ridosso della C.na Occhiò;

Visto il Codice Civile che consente alle aziende di produrre energia fino a 1 MW e che la stessa produzione debba essere economicamente (non superiore al 50%) complementare a quella principale agricola;

Considerato che dagli elaborati allegati all'istanza si evidenziano le seguenti principali caratteristiche:

- trattasi di impianto di produzione di Biogas da Biomasse vegetali, con una potenza elettrica complessiva di 999 kW (inferiore a 1 MW) e una resa termica complessiva di 2.459 KW.
- L'energia elettrica è generata da un motore che utilizza il biogas derivato dalla fermentazione delle biomasse vegetali, recuperando altresì la quota di energia termica prodotta e collegandosi con un sistema di teleriscaldamento alla C.na Montone Primavera, ove è in programma la realizzazione di un Centro Assistenziale per Anziani (RSA).
- le biomasse vegetali, essenzialmente insilato di mais e insilato triticale, provengono dalla coltivazione di circa 160 ettari di terreno agricolo a disposizione della Soc. richiedente, in grado di produrre circa 14.400 ton/anno di biomassa in n. 2 raccolti. Tale biomassa è in grado di produrre circa 3.840.000 mc/anno di biogas.

Considerato che per la tipologia e caratteristiche dell'impianto lo stesso è soggetto a procedimento autorizzativo AIA tramite conferenza di servizi unificata ai sensi del D.Lgs 387/03, valutata in quella sede la prima ipotesi localizzativa, si precisa che, con nota del Direttore del Parco in data 23/9/2011 PG 151716/7.4/2011/239, è stato espresso parere negativo alla localizzazione e in assenza totale di mitigazioni e compensazioni, con le seguenti motivazioni:

- l'impianto in oggetto provoca la frammentazione e la marginalizzazione di porzioni di territorio di rilevante interesse paesaggistico;

- l'impianto, come proposto, risulta essere fortemente impattante rispetto alla percezione da ogni direzione in relazione alla trama storico-paesaggistica e irreversibile rispetto all'ecosistema delle aree a Parco;
- si suggerisce, quale miglior soluzione alla localizzazione di tali impianti l'adiacenza degli stessi a fabbricati esistenti (es. cascine, zone produttive industriali ecc.) prevedendo le più opportune misure di mitigazione ambientale e le relative compensazioni;

Considerata la valutazione negativa alla prima ipotesi localizzativa, congiuntamente con la Soprintendenza dei Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano, si è individuata una soluzione più consona alle norme del Parco e paesaggisticamente più coerente con il contesto agricolo vincolato a Parco regionale, situando così l'intervento a ridosso e a completamento dell'insediamento rurale di C.na Occhiò, di proprietà dell'az. Agr. proponente. Tale localizzazione, con le opportune misure mitigative, risulta altresì più vicina all'insediamento della C.na Montone Primavera, da collegare con il sistema di teleriscaldamento, rispetto alla prima soluzione.

Preso atto che, in merito all'impianto, la Soprintendenza ai Beni Archeologici della Lombardia ha espresso, con nota del 21/11/2011, PG n. 184694, *“per quanto di competenza esprime parere di massima favorevole ma ritiene indispensabile che vengano eseguite preventive trincee di verifica ce possano accertare l'eventuale presenza di strati o strutture archeologiche”*.

Preso atto che, con nota del 24/11/2011, PG n. 188126, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici di Milano, ha espresso parere favorevole alle opere con le seguenti prescrizioni:

- *la struttura del post-fermentatore sia ulteriormente ridotta in altezza rispetto ai previsti 9 ml, mediante un abbassamento aggiuntivo, al fine di poter meglio inserire le opere nel contesto paesistico, anche in riferimento alle altezze che caratterizzano i manufatti della contigua cascina;*
- *la fascia arboreo-arbustiva abbia una consistenza almeno di 20 ml di profondità;*
- *per il colore dei rivestimenti delle vasche, rispetto alle tonalità proposte, siano evitati i RAL 6019, 6018, 6032, in quanto eccessivamente contrastanti con le tonalità del contesto di riferimento;*
- *si condivide la proposta di un telo a tenuta (il cui colore potrà essere utilmente scelto nella gamma dei verdi) con mantenimento del fondo naturale del terreno, scongiurando così la pavimentazione in cemento dei silos orizzontali a trincea.*

Preso atto infine della valutazione della Commissione del Paesaggio della Provincia di Milano, Settore Pianificazione, competente per gli aspetti paesistici per gli impianti ricadenti nelle procedure del D.Lgs 387/03, che, nella seduta del 24/11/2011 ha fornito il seguente parere favorevole, a condizione che vengano ottemperate le seguenti prescrizioni:

- *gli interventi di mitigazione da realizzare perimetralmente all'impianto dovranno essere incrementati prevedendo una complessiva fascia arboreo-arbustiva di larghezza minima pari a 20 metri, ulteriormente ampliata lungo il lato est per una larghezza non inferiore a 50 metri, impiegando specie autoctone ricomprese nell'elenco floristico del Parco Agricolo Sud Milano, facendo riferimento alla tipologie di impianto di cui al repertorio B allegato al PTCP vigente. La realizzazione dei suddetti interventi dovrà essere il più possibile anticipata rispetto alla realizzazione dell'impianto di biogas;*
- *sono fatte salve le opportune verifiche preventive in relazione al rischio archeologico presente nell'immediato contesto, da concordare con la competente Soprintendenza ai Beni Archeologici;*
- *i manufatti e le trincee dovranno essere collocati quanto più possibile in prossimità dell'insediamento cascinale, mimetizzando il consumo di suolo e l'impermeabilizzazione delle aree;*

- *considerata la sensibilità del sito in ordine agli aspetti percettivi, con particolare riferimento alla presenza, nel più vasto contesto, del complesso monumentale di Viboldone, neanche più prossimi all'area di intervento, della Cappelletta sita nell'insediamento di C.na Occhiò e della vicina percorrenza della Via Emilia, i manufatti fuori terra non dovranno superare l'intradosso dell'edificio più vicino;*
- *l'impianto dovrà essere realizzato impiegando colori idonei all'inserimento nel contesto da concordarsi con il Parco Agricolo Sud Milano. In riferimento alla cabina Enel il rivestimento murario dovrà essere in intonaco di colore naturale e copertura in coppi in riferimento alla tradizione locale.*

Vista la relazione predisposta dall' Arch. Alessandro Caramellino, Esperto Tecnico delle infrastrutture del Parco Agricolo Sud Milano, in data 16/12/2011, P.G. n. 200976/7.4/2011/239, in atti;

Visto il parere tecnico espresso dal Direttore del Settore del Parco Agricolo Sud Milano, Arch. Rossana Ghiringhelli, in data 16 dicembre 2011 ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Considerata la necessità di rendere la **delibera immediatamente eseguibile** al fine di fornire le indicazioni necessarie per la prossima e imminente Conferenza di Servizi in merito;

Atteso che il presente atto non ha riflessi finanziari e che quindi non è soggetto al parere di regolarità contabile previsto dall'art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

Udito il relatore;

Con voti favorevoli 5 , contrari 2 (Fusco, Gottardi) astenuti // espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. di esprimere parere favorevole alla localizzazione dell'impianto in oggetto posto nei pressi di C.na Occhiò, in Comune di San Giuliano M.se (Mi), confermando il parere negativo già espresso in sede di Conferenza di Servizi in merito alla prima ipotesi localizzativa, alle seguenti condizioni:
 - l'impianto dovrà occupare meno suolo possibile: le trincee dovranno essere orientate in modo più compatto verso strada e verso la Cascina Occhiò, in modo che i manufatti non siano visibili e percepibili dalla Cappelletta presente nel lato nord della Cascina Occhiò;
 - le opere di mitigazione siano previste con una fascia arboreo-arbustiva di consistenza di almeno 20 metri di profondità, da realizzarsi lungo il perimetro dell'impianto, ulteriormente ampliata lungo il lato est per una larghezza non inferiore a 50 metri;
 - le opere compensative dell'impianto prevedano la realizzazione di pari superficie a bosco utilizzando specie arboree ed arbustive autoctone ricomprese nell'elenco dell'Ente Parco, da prevedersi nel lato est/sud-est dell'impianto per schermarne la vista dalla via Emilia;
 - la struttura del post-fermentatore sia ulteriormente ridotta in altezza rispetto ai previsti 9 ml, mediante un abbassamento aggiuntivo, al fine di poter meglio inserire le opere nel contesto paesistico, anche in riferimento alle altezze che caratterizzano i manufatti della contigua cascina;
 - la realizzazione delle opere mitigative dovranno essere realizzate precedentemente alla costruzione dell'impianto;

- ogni struttura fuori terra a supporto del funzionamento dell'impianto sia realizzata con modalità, materiali e colori più consoni al contesto agricolo del Parco. I teli di copertura siano realizzati utilizzando una colorazione grigio-ciolo e le strutture verticali con colorazione non riflettente grigio-verde o facente riferimento alle terre naturali;
- la pavimentazione impermeabilizzata dell'impianto sia prevista riducendola allo stretto necessario, comunque non superiore al 50% della superficie occupata dall'impianto, con modalità meno impattanti possibile, utilizzando materiali esteticamente adeguati per il contesto in oggetto.

2) di approvare lo Schema di Convenzione tra la Provincia di Milano – Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano e la Soc. Agr. Montone di Besozzi Luigi e C. Sas, con sede in Via Manzoni n. 45 a Milano, così come allegato alla presente deliberazione;

3) a compensazione dell'impianto in oggetto, si richiede la corresponsione di una cifra orientativa pari ad Euro 25.000= a favore dell'Ente Parco, da utilizzarsi per la realizzazione di opere di paesaggistico-ambientali e naturalistiche all'interno delle aree del Parco;

4) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di San Giuliano M.se e alla Soc. Agr. Montone di Besozzi Luigi e C. Sas, con sede in Via Manzoni n. 45 a Milano, e ai soggetti competenti per le relative autorizzazioni;

5) di dare atto che, ai sensi dei commi 4 dell'art. 14 delle NTA del PTC del Parco Agricolo Sud Milano il presente provvedimento, unitamente allo schema di convenzione ed allo studio interdisciplinare, sarà depositato in libera visione presso gli uffici del Parco per trenta giorni consecutivi, a far tempo dal giorno di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio;

6) di dare atto altresì che, nei successivi 30 giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, ai sensi del comma 5 dell'art. 14 delle NTA del PTC;

7) di ritenere approvato il presente schema di convenzione qualora non vengano presentate osservazioni nei termini, demandandone la stipulazione al Dirigente competente;

Il Presidente, stante l'urgenza del provvedimento, per le ragioni richiamate in premessa, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs n° 267/00.

La proposta di *immediata eseguibilità* è approvata all'unanimità.

Pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ed inseriti nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00

Parere favorevole di regolarità tecnica/amm.va

IL DIRETTORE DEL SETTORE
PARCO AGRICOLO SUD MILANO
Arch. Rossana Ghiringhelli

Data 16 dicembre 2011

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, mediante affissione all'Albo Pretorio, ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE

Milano, li.....

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:

.....

- * in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.
- * per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.

Milano, li.....

SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14, TERZO COMMA, DELLE N.T.A. DEL P.T.C. DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

tra

La Provincia di Milano – Parco Agricolo Sud Milano con sede in Milano via Vivaio n. 1 (C.F. e partita I.V.A. 02120090150) in questo atto rappresentata da Arch. Rossana Ghiringhelli, Direttore del Parco Agricolo Sud Milano,

e

la **Soc. Agr. Montone di Besozzi Luigi e C. Sas**, con sede in Via Manzoni n. 45 a Milano, p.iva 09148900153, legalmente rappresentata, in qualità dell'Amministratore Unico, dal Sig. Besozzi Luigi, nato a Sant'Angelo Lodigiano (Lo) il 22/9/1968 e residente a Vizzolo Predabissi (Mi) in Via Roma n. 10, e domiciliato per la carica presso la Società,

P R E M E S S O

- che la **Soc. Agr. Montone di Besozzi Luigi e C. Sas** è proprietaria di un'area in Comune di San Giuliano Milanese, censita al Foglio 23, mappali 31, 35, 41;
- che tale area è inclusa nel P.T.C. del Parco Agricolo Sud e azionata come "Territori agricoli di cintura metropolitana" di cui all'art. 25 delle N.T.A del Piano;
- che la **Soc. Agr. Montone di Besozzi Luigi e C. Sas** ha presentato la richiesta di Autorizzazione Unica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (Biomasse vegetali) connesso alla rete elettrica, con potenza di picco pari a 999 kW_p, e con una resa termica complessiva di 2.459 KW;
- che in data 27/4/2011 la **Soc. Agr. Montone di Besozzi Luigi e C. Sas** ha presentato all'Ente Parco Agricolo Sud Milano il documento di Dichiarazione di Compatibilità Ambientale, redatto dall'Ing. Giuseppe Ginocchio, richiamato come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che ai sensi dell'art. 14 terzo comma della N.T.A. gli elementi essenziali e le soluzioni tecniche adottate dalla Dichiarazione di Compatibilità Ambientale sono trasfusi nella presente convenzione da stipulare con l'Ente gestore;
- che l'impatto dell'impianto sull'atmosfera, sul clima acustico e sulla fauna locale è trascurabile, come evidenziato dalla Dichiarazione di Compatibilità Ambientale;
- che, al fine di rendere prevalentemente positivo l'impatto dell'impianto sul paesaggio, sono state previste adeguate misure di mitigazione ambientale, consistenti essenzialmente in nuove piantumazioni arboree ed arbustive, come evidenziato dalla Dichiarazione di Compatibilità Ambientale;

- che con delibera n. ____ del Consiglio Direttivo del Parco Sud del ____ protocollo n. ____/7.4/2011/239 è stata approvata la predetta Dichiarazione e il relativo schema di convenzione;

tutto ciò premesso, da considerarsi come parte integrante del presente atto, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 Oggetto

La presente convenzione disciplina la realizzazione degli interventi mitigativi inerenti la realizzazione dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili da Biomasse vegetali posto in terreno sito nel Comune di San Giuliano M.se (Mi) e identificato al Fg. 23 Mapp. 31, 35, 41, per una superficie complessiva di circa 43.000 mq così come meglio descritto nella Dichiarazione di Compatibilità Ambientale resa ai sensi dell'art. 14 delle NTA del PTC del Parco.

Art. 3 Miglioramento paesaggistico dell'area

Considerati gli elementi essenziali della Dichiarazione di Compatibilità Ambientale, onde pervenire alla mitigazione e miglioramento paesaggistico ed ecologico e di percezione estetico visiva, la **Soc. Agr. Montone di Besozzi Luigi e C. Sas**, la piantumazione di una doppia fascia arborea-arbustiva di consistenza di almeno 20 metri di profondità, utilizzando specie arboree ed arbustive autoctone ricomprese nell'elenco dell'Ente Parco, da realizzarsi lungo il perimetro dell'impianto, oltre ad una fascia non inferiore a 50 di larghezza su lato sud est.

Art. 4 Compensazione ambientale

A compensazione dell'impianto in oggetto, la Soc. **Soc. Agr. Montone di Besozzi Luigi e C. Sas** si impegna a corrispondere una cifra pari a Euro 25.000= a favore dell'Ente Parco, da utilizzarsi per la realizzazione di opere paesaggistico-ambientali e naturalistiche all'interno delle aree del Parco.

Art. 5 Recupero e ripristino dell'area alla cessazione dell'utilizzo

Nell'ipotesi di cessazione dell'utilizzo dell'area da parte della **Soc. Agr. Montone di Besozzi Luigi e C. Sas**, per l'attività di cui in premessa, la **Soc. Agr. Montone di Besozzi Luigi e C. Sas** si impegna a liberare l'area medesima da tutti i componenti dell'impianto e a ripristinare l'area mediante rimozioni di tutte le opere ed i manufatti e il successivo riutilizzo agricolo dei terreni, mantenendo le superfici arboreo-arbustive.

Art. 6 Spese

Le spese per la registrazione della presente convenzione e le eventuali imposte e tasse nascenti da vigenti disposizioni sono a carico della **Soc. Agr. Montone di Besozzi Luigi e C. Sas**.

Art. 7 Controversie

Le Parti convengono che ogni interpretazione e decisione in ordine al tenore e all'efficacia della presente convenzione venga effettuata da parte di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri, due dei quali di nomina da parte dell'Ente Parco Agricolo Sud Milano e da parte della **Soc. Agr. Montone di Besozzi Luigi e C. Sas** ed il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, da parte del Presidente del Tribunale di Milano.

Art. 8 Garanzie

A titolo di impegno per la realizzazione delle opere di mitigazione si allega alla presente Polizza Fidejussoria pari al valore delle opere di mitigazione da eseguire, per un importo di € 25.000=, a garanzia dell'esecuzione delle opere medesime e da svincolarsi una volta che le opere saranno terminate.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di piena ed integrale accettazione.

Milano, _____

Il Direttore del Settore Parco
Agricolo Sud Milano

la Società
Soc. Agr. Montone di Besozzi Luigi e C. Sas.
